

STATUTO

TRE EMME EVENT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTU SANT'ELENA CA VIA CIRO
MENOTTI 30

Numero REA: CA - 302130

Codice fiscale: 03854180928

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-05-2021 - Statuto completo	2
--	---

All. **A)** all'atto del 17/05/2021, rep.n.60.804/33.292

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una società cooperativa, denominata:

"TRE EMME EVENT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La sede è fissata nel Comune di Quartu Sant'Elena,
all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito
dello stesso Comune è di competenza dell'organo am-
ministrativo. L'Organo Amministrativo può istituire
agenzie ed uffici anche in altre località.

La cooperativa è costituita ai sensi della Legge 8
Novembre 1991, n.381 e del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.
112.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicem-
bre 2060, potrà essere prorogata con deliberazione
dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 3 - NORMATIVA GENERALE

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previ-
ste nel presente statuto e nei relativi regolamenti
mutualistici e attuativi, quelle contenute nel Tito-
lo VI del libro V del codice civile, quelle del de-

creto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, nonché le prescrizioni stabilite dalla legge n° 381 dell'8 novembre 1991.

In quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Titolo V del libro V del codice civile, in materia di società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 4 - NORMATIVA SPECIALE

La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ARTICOLO 5 - REGIME MUTUALISTICO

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

A norma dell'articolo 2514 del codice civile troveranno applicazione nella Cooperativa i principi della mutualità prevalente e quindi:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto

al capitale effettivamente versato;

2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

SCOPO - OGGETTO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ARTICOLO 6 - SCOPO SOCIALE

La Cooperativa sociale svolge servizi sociali, socio-sanitari, educativi, d'istruzione e formazione extrascolastica, senza fini di lucro e comunque senza essere legata a società aventi fini di lucro o da queste controllate secondo quanto previsto dall'art.

1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n° 381 e successive modifiche.

Per le proprie finalità la società si avvale delle didattiche e dei mezzi più idonei.

La Cooperativa persegue lo scopo di procurare ai soci il collocamento del loro lavoro e consentire agli

stessi una continuità lavorativa alle migliori condizioni per mezzo delle attività sociali, nonché contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali.

Con deliberazione dell'organo amministrativo potrà dare altresì adesione ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico, di lavoro e solidaristico.

La cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera a della legge 381/1991 nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 112.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.

Per ciò stesso la cooperativa, aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organi periferici, nella cui giurisdizione ha le proprie sedi.

ARTICOLO 7 - OGGETTO SOCIALE

	La Cooperativa, considerata l'attività mutualistica
	di riferimento, ha per oggetto le seguenti attività:
	- l'organizzazione e la gestione di scuole materne,
	baby parking, asilo nido e servizi baby sitter, non-
	ché attività assistenziali, di cure a vigilanza,
	educative e ricreative a carattere domiciliare e si-
	mile, in strutture o centri residenziali o semiresi-
	denziali, a favore dell'infanzia, di minori, di an-
	ziani, di infermi o disabili, di portatori di handi-
	cap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche,
	psichiche o sociali che determinano stati di bisogno
	e di emarginazione;
	- la gestione di strutture ricettive per l'infanzia
	e/o per adolescenti con servizio educativo, di pue-
	riculture continua e temporanea;
	- l'esercizio di attività complementari all' inseri-
	mento della scuola primaria e secondaria inferiore e
	superiore che siano di ausilio alla didattica
	dell'insegnamento istituzionale e del programma de-
	gli stessi;
	- il servizio mensa e di assistenza nelle attività
	del dopo scuola;
	- il servizio del baby taxi (trasporto dei bambini
	dalla propria abitazione ai luoghi educativi e ri-
	creativi e viceversa);

	- l'organizzazione e la gestione di servizi rivolti	
	all'infanzia e agli adolescenti, svolti anche in	
	forma itinerante con finalità educative, sociali,	
	ludiche e ricreative;	
	- l'accompagnamento e la custodia dei bambini nei	
	centri sportivi, di svago e negli stabilimenti bal-	
	neari;	
	- il servizio di accoglienza nelle scuole pubbliche;	
	- l'attività ricreativa e di socializzazione per la	
	terza età;	
	- l'organizzazione e la gestione di servizi del dopo	
	scuola, servizi estivi della spiaggia day, viaggi,	
	gite o colonie a carattere educativo, ricreativo -	
	culturale, di studio e ricerca, specie nei campi di	
	attività analoghi e complementari a quelli esercita-	
	ti dalla cooperativa;	
	- la fornitura alle famiglie di servizi medici spe-	
	cialistici tramite convenzioni con liberi professio-	
	nisti;	
	- progettare e gestire centri di orientamento, for-	
	mazione professionale, di psicoterapia, di counse-	
	ling e di mediazione familiare;	
	- Curare attività di assistenza infermieristica e	
	sanitaria;	
	- Predisporre attività di sostegno alle donne in	

difficoltà e ai loro figli minori.

La Cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze agevolative previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie per l'imprenditoria e quant'altro dovesse rendersi accessibile e che l'organo amministrativo riterrà utili al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale - nel rispetto della norme in materia bancaria ed in via assolutamente non prevalente - la società può assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi, società consortili o associazioni temporanee di imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; può compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenuta utile o opportuna dall'organo amministrativo; essa potrà, inoltre, prestare avalli, fidejussioni e garanzie sia personali che reali, anche a favore di terzi.

Le sopra citate attività potranno essere svolte nei limiti previsti per legge.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di

fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n° 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite anche con la qualifica di impresa sociale.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dai soci.

La Cooperativa può aderire o stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile, previa delibera da parte dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni

lavorative dei soci e comunque, avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale, potrà comunque occasionalmente ovvero in modo continuativo avvalersi della prestazione di terzi soggetti con i quali si converrà la natura ed il tipo di rapporto di prestazione da instaurare.

Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, troveranno fonte nel Regolamento di cui all'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n° 142 e nel rispetto comunque delle vigenti norme di legge, in particolare della Legge n° 62/2000 e del contratto collettivo nazionale di settore.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

I SOCI

ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1.1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire,

	che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti	
	alla specialità della Cooperativa e abbiano maturato	
	una capacità professionale nei settori definiti	
	nell'oggetto della società e che attivamente possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o	
	collaboratori aventi una specifica caratterizzazione	
	professionale nel numero ritenuto indispensabile per	
	il buon funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mu-	
	tualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata,	
	nelle diverse tipologie previste dalla legge, o au-	
	tonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita	
	dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridi-	
	ca del socio lavoratore, la prestazione di lavoro	
	dello stesso ed il relativo trattamento economico e	
	normativo sono disciplinati da apposito Regolamento,	
	redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approva-	
	to dall'Assemblea dei soci in conformità a quanto	
	stabilito dalla legge 142/2001 e successive modifi-	
	cazioni. Ai fini del trattamento economico dei soci	
	lavoratori si applica il rapporto concernente le	
	differenze retributive tra i soci lavoratori di cui	

	all'art. 13 del D.lgs 112/2017.	
	1.2 Soci in prova (a norma dell'art. 2527) sono soci	
	cooperatori ammessi in una categoria speciale in	
	virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al	
	loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei	
	soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque	
	anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che	
	spettano agli altri soci cooperatori.	
	Il socio in prova ha l'obbligo di partecipare alla	
	vita sociale ma non ha diritto di voto nelle assem-	
	blee.	
	Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto	
	il Consiglio di Amministrazione provvederà al ripri-	
	stino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto	
	costitutivo.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle	
	persone fisiche, ed in particolare persone giuridi-	
	che pubbliche o private le cui attività siano con-	
	formi allo scopo perseguito dalla cooperativa ed ab-	
	biano i requisiti necessari per l'ammissione nella	
	società.	
	1.3 soci volontari (articolo 2 legge 381/91) sono i	
	soci che partecipano all'attività lavorativa della	
	società ma senza percepire compenso di alcuna natu-	

	ra, fatti salvi i rimborsi delle spese vive effettiva-	
	vamente sostenute e documentate: i soci volontari	
	non possono superare il 50% di tutti i soci e devono	
	essere iscritti in una separata sezione del libro	
	soci, nonché assoggettati ad assicurazione INAIL	
	contro gli infortuni, qualora svolgano di fatto at-	
	tività assicurabili.	
	2.1 Soci finanziatori e titolari di strumenti finan-	
	ziari	
	La Cooperativa può emettere strumenti finanziari	
	partecipativi e non partecipativi, secondo la disci-	
	plina prevista per le società per azioni e dalle	
	leggi speciali. Si applicheranno gli articoli 2346 e	
	segg. e gli articoli 2410 e segg., nonché la Legge	
	n° 59/92.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in pro-	
	prio imprese identiche o affini con quella della	
	Cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del	
	libro soci in base alla appartenenza a ciascuna del-	
	le categorie sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scam-	
	bio mutualistico dovranno prevedere il principio	
	della parità di trattamento tra tutti i soci appar-	
	tenenti alle medesime categorie.	

	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama	
	quanto previsto dall'art. 2545-bis del codice civi-	
	le.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche e giu-	
	ridiche aventi la capacità di agire ed in particola-	
	re coloro che abbiano già maturato esperienza lavo-	
	rativa e professionale nei settori di cui all'ogget-	
	to della Cooperativa e, comunque, coloro che possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effetti-	
	vo dello scambio mutualistico e all'effettiva parte-	
	cipazione del socio all'attività della Cooperativa;	
	l'ammissione deve essere coerente con la capacità	
	della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei	
	soci, anche in relazione alle strategie imprendito-	
	riali di medio e lungo periodo.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche ele-	
	menti tecnici ed amministrativi nel numero stretta-	
	mente necessario al buon funzionamento della socie-	
	tà.	
	Non possono in ogni caso essere ammessi come soci	
	coloro che esercitano in proprio imprese identiche o	
	affini con quella della Cooperativa.	
	È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contem-	
	poraneamente ad altre Cooperative che perseguono	

identici scopi sociali ed esplicano una attività

concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di

terzi esercenti imprese concorrenti.

ARTICOLO 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presen-

tare all'organo amministrativo domanda scritta che

dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) - se persona fisica - autocertificazione dalla

quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nasci-

ta, residenza, codice fiscale, cittadinanza, titolo

di studio, competenze professionali o titoli speci-

fici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elet-

tronica, fotocopia di un documento valido di ricono-

scimento;

b) - se persona giuridica - denominazione sociale,

sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i

dati sociali e il nominativo della persona delegata

a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa,

nonché allegare la deliberazione dell'organo compe-

tente che ha deciso l'adesione;

c) - l'indicazione della effettiva attività svolta,

della eventuale esperienza professionale maturata

nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa,

delle specifiche competenze possedute nonché del ti-

po e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di

scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;

d) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

e) - la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (ses-

santa) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro di-

18 di 47

tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ARTICOLO 13 - CATEGORIA SPECIALE PER I NUOVI SOCI

COOPERATORI

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto del quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio

	e lungo periodo della Cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrati-	
	vo, in conformità con quanto previsto da apposito	
	Regolamento, stabilisce almeno:	
	- la durata del periodo di formazione o di inseri-	
	mento del socio speciale che non può comunque supe-	
	rare il limite di 5 (cinque) anni;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si ar-	
	ticolano le fasi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'assetto produttivo della Cooperati-	
	va;	
	- il numero delle quote che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura	
	comunque non superiore ad 1/3 (un terzo) di quello	
	previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, an-	
	che in misura inferiore ai soci ordinari, in rela-	
	zione ai costi di formazione professionale o di in-	
	serimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali	
	non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nel-	
	le forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha di-	
	ritto di partecipare alle assemblee ed esercita il	
	diritto di voto solamente in occasione delle assem-	
	blee ordinarie convocate per l'approvazione del bi-	

	lancio. Non può rappresentare in assemblea altri so-	
	ci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non	
	può essere eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti	
	previsti dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti	
	dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Il	
	recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale e il rapporto mutualistico dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della doman-	
	da.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima	
	della data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 15 (quindici) del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i	
	diritti che spettano agli altri soci cooperatori a	
	condizione che, come previsto dal regolamento e dal-	
	la delibera di ammissione, egli abbia rispettato i	
	doveri inerenti la formazione professionale, conse-	
	guendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della Coopera-	

tiva, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito Regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

ARTICOLO 14 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- a) - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) - non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'orga-

no amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;

b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9);

d) che compia attività dannosa per la cooperativa o che sia in concorrenza con essa o che sia in conflitto d'interessi rispetto alla carica assunta all'interno della stessa;

e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle delibera-

	zioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel	
	pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso	
	la cooperativa;	
	g) che in qualunque modo danneggia moralmente o ma-	
	terialmente la società, oppure fomenta dissidi o di-	
	sordini tra soci;	
	h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie	
	dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordi-	
	nato o abbia dichiarato la sua volontà di interrom-	
	pere qualsiasi altro rapporto di lavoro;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamen-	
	to per giustificato motivo oggettivo nell'ambito	
	delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai	
	fini dell'erogazione di strumenti pubblici a soste-	
	gno del reddito dei lavoratori;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subor-	
	dinato subisca un provvedimento di licenziamento per	
	motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato	
	motivo soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordi-	
	nato sia stato risolto dalla cooperativa per inadem-	
	pimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, en-	

tro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può

proporre opposizione davanti al Tribunale competente.

ART. 16 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

ART. 17 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel

quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di tre anni.

ARTICOLO 18 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente

rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 19 - STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

La Cooperativa potrà altresì emettere, con le medesime modalità, quote destinate a soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge n° 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i

compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui all'art. 23 del presente statuto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO DE-

GLI UTILI

ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero);

- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19 del presente

	statuto;	
	- dalle quote sottoscritte dai soci sovventori, nel	
	rispetto dell'art. 4 della legge n° 59/92, di cui al	
	precedente art. 19 del presente statuto;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	al successivo articolo 23) e con il valore delle	
	quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti	
	od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato	
	con le somme versate dai soci ai sensi del presente	
	statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altro fondo di riserva costituito	
	dall'Assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente,	
	i soci nel limite delle quote sociali sotto-	
	scritte.	
	Le riserve, ad eccezione di quella di cui al punto	
	3, sono indivisibili e, conseguentemente, non posso-	
	no essere ripartite tra i soci durante la vita della	
	Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	

30 di 47

le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 22 - RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

- a) - aver agito nell'ambito della Cooperativa attivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- b) - non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti della Cooperativa;
- c) - non essere stati richiamati verbalmente ovvero per iscritto per atti, fatti, comportamenti ritenuti dannosi per la Cooperativa;

d) - essere soci della cooperativa da almeno dodici mesi;

e) - non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Cooperativa.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 23 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) - una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) - un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 22);

d) - un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata da distribuire in misura non

superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore;

e) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) - quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

ARTICOLO 24 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Tribunale competente.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI

SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo o revisore se nominato;

ASSEMBLEA

ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della da-

	ta e ora della prima e della seconda convocazione	
	che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima;	
	l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8	
	giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante	
	dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con	
	altro mezzo idoneo a garantire la prova	
	dell'avvenuto ricevimento.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando è rappresenta-	
	to l'intero capitale sociale e tutti i membri	
	dell'organo amministrativo, l'organo di controllo o	
	il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione	
	del Presidente dell'Assemblea, risultino informati	
	della riunione e degli argomenti da trattare, senza	
	aver manifestato opposizione. Se l'organo ammini-	
	strativo o l'organo di controllo o revisore, se no-	
	minati, non partecipano personalmente all'Assemblea,	
	dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta	
	da conservarsi agli atti della società nella quale	
	dichiarano di essere informati della riunione e di	
	tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di	
	non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno en-	
	tro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	
	o, entro termini più lunghi (comunque non superiori	

	a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così co-	
	me previsto nell'art. 21 del presente statuto.	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta	
	sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o	
	ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente	
	l'indicazione delle materie da trattare, da tanti	
	soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettan-	
	ti ai soci cooperatori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere	
	luogo entro 20 (venti) giorni dalla data di presen-	
	tazione della richiesta stessa.	
	Per le decisioni che riguardano:	
	- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto	
	sociale;	
	- le operazioni che comportano una sostanziale modi-	
	ficazione dell'oggetto sociale o una rilevante modi-	
	ficazione dei diritti dei soci;	
	- lo scioglimento della società;	
	- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgi-	
	mento della liquidazione;	
	la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta	
	alla presenza di un notaio.	
	ARTICOLO 27 - DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEM-	
	BLEA	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro	

37 di 47

mento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'Assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto; sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei

voti spettanti.

ART. 29 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 13) del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 13) del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

ARTICOLO 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto

della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 31 - AMMINISTRATORI

La Cooperativa deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'incarico è previsto per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice - Presi-

dente.

Non possono assumere la Presidenza i rappresentanti delle società costituite da socio unico persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 e ss.mm..

Art. 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, all'organo di controllo o revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed l'organo di controllo o revisore, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva

	della maggioranza dei membri in carica; le delibera-	
	zioni sono prese con la maggioranza assoluta dei vo-	
	ti dei presenti. In caso di parità dei voti, la pro-	
	posta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verba-	
	le, firmato dal presidente e dal segretario se nomi-	
	nato, il quale deve essere trascritto nel libro del-	
	le decisioni dell'organo amministrativo.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri	
	per l'amministrazione della Cooperativa.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati	
	limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare speci-	
	fici incarichi a singoli amministratori o a un comi-	
	tato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e	
	precisando i contenuti, i limiti e le modalità di	
	esercizio della delega. Non possono essere delegati	
	i poteri concernenti le materie indicate dall'arti-	
	colo 2475, comma 5, del codice civile, nonché i po-	
	teri in materia di ammissione, di recesso ed esclu-	
	sione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve	
	inoltre deliberare in forma collegiale, nei casi in	
	cui oggetto della decisione siano la remunerazione	
	della prestazione mutualistica, il ristorno, il con-	
	ferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di	

ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 33 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri del Consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero a uno o più dei suoi componenti.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o ca-

tegorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 34 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Articolo 35/a

COLLEGIO SINDACALE E SINDACO UNICO.

Al verificarsi delle condizioni poste all'art. 2477 c.c. la società procederà alla nomina di un sindaco unico o di un collegio sindacale.

In caso di nomina il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dai soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito o sia nominato un nuovo sindaco unico. Il collegio sindacale, o sindaco unico, ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis cod. civ. e potrà inoltre esercitare il controllo contabile; in tale

caso essi dovranno essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ..

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 35/b

REVISORE CONTABILE

In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ..

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ..

SCIoglIMENTO E ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 36 - SCIoglIMENTO

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché nei seguenti casi:

- impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale;
- deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione

del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 37 - DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto all'articolo 5) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione nonché la normativa in materia di imprese sociali di cui al D.lgs 112/2017.

F.to Milena Sarritzu

F.to Dottor Enrico Ricetto Notaio